



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 gennaio 2013, n. 3

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- a) una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Bari Porto", costituita da n. 2 stalli linea 150 kV in esecuzione compatta e n. 2 stalli di trasformazione 150/20 kV, ciascuno da 40 MVA;
- b) Raccordi AT della suddetta CP con la Cabina Primaria "Bari Stanic" a 150 kV di Bari, costituiti da una linea elettrica in doppia terna, in cavo interrato;
- c) Raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, a 20 kV, costituiti da n. 9 linee elettriche in cavo interrato.

Proponente: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. VIA OMBRONE 2 - 00198 - Roma.

Il giorno 9 gennaio 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;

- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e del comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
- la costruzione e l'esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;
- la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete in oggetto, protocollata in data 16/11/2011 con il numero AOO_159/0013710I e perfezionata in data 25/02/2012 con nota acquisita al prot. AOO_159/0002420I del 16/03/2012.
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/2742 del 23/03/2012 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti e contestualmente convocava la riunione della Conferenza di Servizi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/6842 del 16/07/2012 trasmetteva copia conforme della conferenza dei servizi tenutasi in data 18/04/2012 contestualmente convocava la riunione della Conferenza di Servizi, resasi necessaria dalle variazioni di tracciato del cavodotto richieste dagli Enti coinvolti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/8596 del 14/09/2012 trasmetteva copia conforme della conferenza dei servizi tenutasi in data 31/07/2012 contestualmente convocava la riunione della Conferenza di Servizi, resasi necessaria dalle variazioni di tracciato del cavodotto richieste dagli Enti coinvolti;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/9369 del 05/10/2012 trasmetteva copia conforme del Verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenuta in data 04/10/2012;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 159/10620 del 12/11/2012 comunicava agli Enti coinvolti l'avvenuta conclusione positiva del procedimento amministrativo in oggetto;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 5195 del 16.04.2012, rileva che l'area interessata dall'intervento non insiste su aree tutelate di propria specifica competenza; ad ogni buon conto, ai sensi della lettera c) del punto 9 dell'art. 14 delle Linee Guida Nazionali (Decreto 10/09/2012) si prescrive che l'altezza massima degli elevati della nuova cabina rispetto al piano di campagna sia inferiore a 9 metri;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni archeologici DELLA Puglia, prot. n. 14820 del 09.11.2012, rileva che l'area interessata dall'intervento non insiste su aree sottoposte a tutela archeologica e che non sono in corso procedure di tutela che le riguardino.

Tuttavia, qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 90 e 175 del D.lgs. n. 42/2004 il soggetto responsabile dell'esecuzione di tali lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi dandone comunicazione all'ufficio, che adotterà i provvedimenti di sua competenza;

- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, prot. n. 7358 del 10.04.2012, comunica che l'area di impianto non ricade in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n. 64/18779 del 17.04.2012, rilascia nulla osta;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie Dello Stato Italiane - Direzione Territoriale Produzione Bari, prot. n. 1612 del 17.04.2012 comunica l'assenso tecnico di massima alla fattibilità delle opere proposte per quanto di competenza, interferenti con l'infrastruttura ferroviaria con due attraversamenti. Il presente parere di fattibilità non autorizza l'esecuzione delle interferenze in progetto; tale autorizzazione potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento delle due singole istruttorie in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula di apposite convenzioni tra le parti a cura della società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A.;
- FSE Ferrovie del Sud Est, modulo parere acquisito in Conferenza dei Servizi del 04.10.2012 esprime parere favorevole;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 9831 del 25.07.2012, comunica che non risultano al momento sovrapposizioni fra gli interventi previsti con le aree tutelate dal P.A.I. vigente.
- Regione Puglia - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 7011 del 24.07.2012, comunica che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 649 del 09/03/2010 ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Bari, il quale risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P.
- COMUNE DI BARI - Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici prot. n. 176769 del 30.07.2012, esprime, per quanto di competenza della Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici del Comune di Bari e, pertanto in relazione esclusiva agli aspetti strettamente tecnici del progetto, esaminati dalla POS Energia e Sicurezza per la parte elettrica e di pubblica illuminazione e dalla POS Manutenzione Strade per gli scavi ed i percorsi stradali, parere favorevole alle seguenti condizioni, da rispettare in fase esecutiva dei lavori:
 - Ogni intervento che comporterà la necessità di eseguire scavi in sede stradale comunale, dovrà essere previamente autorizzato dallo scrivente e oggetto di apposita Ordinanza per la regolazione del traffico, qualora necessaria;
 - Per quanto attiene il tracciato su Via Nazariantz, lo stesso dovrà essere verificato in fase esecutiva, per

evitare interferenze con i lavori di scavo delle fondazioni delle pile del costruendo ponte dell'Asse Nord Sud.

- E' fatto obbligo di scarificare e bitumare le strade interessate dagli scavi, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e in funzione della sezione stradale; si rammenta altresì la necessità del rifacimento della segnaletica stradale manomessa dai lavori.

- COMUNE DI BARI - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n. 220764 del 02.10.2012, comunica di avere espresso parere favorevole in data 26/09/2012 sia dal punto di vista urbanistico che paesaggistico, Inoltre il progetto è stato oggetto di valutazione dalla Commissione Locale per il Paesaggio che nella seduta del 01/10/2012 ha espresso proprio parere favorevole.

- Capitanerie di porto - Direzione Marittima di Bari - Sezione Demanio/Ambiente con modulo parere acquisito in Conferenza dei Servizi del 18.04.2012 esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere prescrivendo alla società concessionaria dell'area demaniale interessata di produrre, al termine dei lavori, documentazione tecnico-amministrativa necessaria per le valutazioni di competenza delle amministrazioni statali ex art. 14 Codice della Navigazione;

- Autorità Portuale Bari, modulo parere acquisito in Conferenza dei Servizi del 04.10.2012 esprime parere favorevole ai fini dell'utilizzo del Demanio Marittimo, fatto salvo le procedure previste dall'art. 38 del Codice della Navigazione e quelle di cui all'art. 19 del D.Lgvo 374/90;

- Agenzia Delle Dogane, prot. n. 8596 del 14.09.2012 comunica che, con provvedimento prot. n. 2012-19518RU del 27.09.2012, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto.

- Snam Rete Gas S.p.A. con nota FAX acquisita in Conferenza dei Servizi del 31.07.2012 comunica che i lavori descritti NON Interferiscono In alcun modo con impianti di nostra proprietà.

- Arpa Puglia - DAP di Bari, con modulo parere acquisito in Conferenza dei Servizi del 31.07.2012 rilascia valutazione tecnica ambientale favorevole con le seguenti prescrizioni:

a) in ordine alla valutazione dell'impatto acustico è necessario ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. in quanto non riscontrate agli atti, è necessario integrare la relazione di impatto acustico con le schede tecniche delle apparecchiature individuate quali sorgenti in fase di esercizio, tali schede dovranno individuare marca e modello delle apparecchiature, le caratteristiche tecniche, i livelli di pressione sonora e lo spettro di emissione, eventualmente con e senza schermatura. In quanto non riscontrato agli atti è necessaria la citazione dei riferimenti utilizzati per le emissioni sonore di attrezzature di lavoro, macchine e impianti da utilizzare nella fase di cantiere;

2. in relazione alla presenza di possibili ulteriori refusi all'interno dell'elaborato, e alla possibile presenza di componenti tonali è necessario rielaborare gli scenari di emissione acustica e le relative tavole di confronto con i limiti secondo norma, tenendo conto, in via conservativa, dei fattori correttivi per la presenza di componenti tonali e in bassa frequenza, se applicabile, ai sensi del decreto 16 marzo 1998;

-

b) in ordine alla presenza di preparati e sostanze pericolose per l'uomo o l'ambiente, nel quadro di una analisi complessiva del rischio è necessario ottemperare alle seguenti prescrizioni:

3. in relazione all'utilizzo di esafluoruro di zolfo (SF6), atteso che l'impiego di apparecchiature elettriche isolate in SF6 comportano rischi per l'ambiente, devono essere riportate in un apposito elaborato le procedure previste dalle relative norme, leggi e linee guida nazionali e/o comunitarie (per esempio la norma CEI17-124).

Inoltre si prescrive che, a valle della realizzazione degli impianti, siano effettuati monitoraggi/campagne di misure a cura del proponente, al fine di verificare l'efficacia della mitigazione.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 32398 del 10.08.2010, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere indicate in argomento;

- ASL Bari - Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 155629 del 28.09.2012, comunica di non essere competente riservandosi riserva di effettuare le verifiche ispettive durante l'esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei e mobili);

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - servizio attività economiche consumatori - Ufficio Controllo e Gestione del P.R.A.E., prot. n. 160/24358 del 02.10.2012, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione del progetto, la Società è comunque tenuta in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 8447 del 12.10.2012, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, rimanendo in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente la comunicazione di fine lavori per poter effettuare la prevista verifica tecnica.

Lo stesso Ministero verificherà il rispetto, da parte della ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A, di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno del 26.09/2012 e rilascerà il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.

Il presente NULLAOSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. registrato senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 dell'11.12. 1933 e dal D.Lvo n. 259 del 01.08.2003.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, prot. n. 23038 del 24.09.2012, comunica di aver valutato, per quanto di propria competenza, la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui al D.M. 31/07/34, D.lvo n. 81108, D.M. 10/03/98 e circ. M.I. n. 7075/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Prima dell'esercizio dell'attività il titolare è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 151, Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

- Terna S.p.A., prot. n. TRISPA/P20120005961 del 25.10.2010, comunica che il progetto in oggetto è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.

Rilevato altresì che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";

- da quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi non sono previste aree oggetto di provvedimento di esproprio o di occupazione temporanea;

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dall'avvio di procedimento, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 10620 del 12.11.2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 10620 del 12/11/2012, invitava la società proponente al deposito del progetto definitivo adeguato alle risultanze e prescrizioni formulate dagli enti interessati, emerse in sede di conferenza dei Servizi;

- la società proponente, con nota acquisita al prot. n. 159/100 del 04.01.2013, trasmetteva attestazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 28/2011, specificando come la realizzazione delle opere di sviluppo della rete elettrica risulti funzionale all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione.

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della

conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- a) una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Bari Porto", costituita da n.2 stalli linea 150 kV in esecuzione compatta e n.2 stalli di trasformazione 150/20 kV, ciascuno da 40 MVA;
- b) Raccordi AT della suddetta CP con la Cabina Primaria "Bari Stanic" a 150 kV di Bari, costituiti da una linea elettrica in doppia terna, in cavo interrato;
- c) Raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, a 20 kV, costituiti da n.9 linee elettriche in cavo interrato.

- La Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 159/0006 del 03.01.2013, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 3 del 9 gennaio 2013 a firma di Rocco Labellarte agli atti del Servizio,

il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011, per la realizzazione ed esercizio di una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Bari Porto", dei Raccordi AT della suddetta CP con la Cabina Primaria "Bari Stanic" a 150 kV di Bari e dei Raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, a 20 kV.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Visto il D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma - iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000- dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2011 per la costruzione ed esercizio di:

- nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Bari Porto", costituita da n.2 stalli linea 150 kV in esecuzione compatta e n.2 stalli di trasformazione 150/20 kV, ciascuno da 40 MVA;
- Raccordi AT della suddetta CP con la Cabina Primaria "Bari Stanic" a 150 kV di Bari, costituito da una linea elettrica in doppia terna, in cavo interrato;
- Raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, a 20 kV, costituiti da n.9 linee elettriche in cavo interrato.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio

delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere presentato all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera. L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 L.R. 9-10-2008 n. 25, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o

indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

Art. 9)

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.16 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
